

STATUTO

Articolo 1 - DENOMINAZIONE

E' costituita una Società a responsabilità limitata sotto la denominazione di "FARMACIA COMUNALE DI MONTALTO DELLE MARCHE S.R.L."

Articolo 2 - SEDE

La società ha sede legale in Montalto delle Marche (AP).

Il trasferimento di sede all'interno dello stesso comune potrà essere deciso dall'organo amministrativo e non comporterà modifica dello statuto.

L'organo amministrativo ha facoltà di istituire e sopprimere unità locali operative (succursali, filiali, uffici amministrativi senza stabile rappresentanza) ovvero di trasferire la sede nell'ambito del Comune sopra indicato; per deliberare il trasferimento della sede in altro Comune è necessaria la decisione dei soci.

Articolo 3 - DURATA

La durata della Società è fissata fino al 31 (trentuno) dicembre 2090 (duemilanovanta), salvo scioglimento anticipato a seguito di alienazione della sua quota da parte di uno dei soci all'altro; alla Società sono conferite da parte dell'Amministrazione Comunale: l'autorizzazione regionale n. 3063 del 21 ottobre 1996 all'apertura della Farmacia ed alla vendita di prodotti farmaceutici del Comune di Montalto delle Marche ed ogni atto successivo riguardante la stessa ivi com-

presa l'autorizzazione che verrà data dalla A.S.L. di San Benedetto del Tronto e le autorizzazioni comunali annesse a tale attività e quant'altro.

In caso di utilizzazione delle autorizzazioni sopra citate, in modo diverso da quello del conferimento a questa Società, da parte del Comune di Montalto delle Marche (vendita), al socio o ai soci di minoranza spetterà un indennizzo pari al 49% (quarantanove per cento) della somma realizzata dalla vendita delle autorizzazioni.

Al socio o ai soci, in caso di vendita delle autorizzazioni sopra citate, è concesso a parità di prezzo, il diritto alla prelazione, che se esercitata comporterà ovviamente il pagamento del 51% (cinquantuno per cento) della somma offerta dal miglior offerente.

Articolo 4 - OGGETTO

La Società ha per oggetto la gestione di una Farmacia ed in genere tutto ciò che è simile, annesso, affine e complementare nel territorio del Comune di Montalto delle Marche ai sensi ed in conformità e nel rispetto del combinato disposto di cui agli articoli 9 della Legge 2 aprile 1968 n. 475, come modificato dall'articolo 10 della Legge 8 novembre 1991 n. 362, con gli articoli 22 della Legge 8 giugno 1990 n. 142.

La Società per il raggiungimento dello scopo sociale, potrà compiere, sia in forma diretta che in forma indiretta, qualsiasi operazione immobiliare, mobiliare, finanziaria, commer-

ziale ed industriale, potrà assumere compartecipazioni ed interessenze in altre Società o Imprese aventi scopo analogo, affine o comunque connesso con il proprio, potrà stipulare convenzioni con Enti Pubblici e non potrà rilasciare garanzie e fideiussioni anche a favore di terzi, con precisazione che quanto sopra ha carattere contingente e non prevalente, e comunque "strumentale" per il conseguimento dell'oggetto sociale nel rispetto del T.U. in materia bancaria e creditizia, mai ai fini del collocamento, ed esclusa ogni attività di cui al D. Lgs 415/96 ed al D.Lgs 58/98.

Articolo 5 - CAPITALE SOCIALE

Il Capitale Sociale è fissato in euro 15.000,00 (quindicimila).

Possono essere conferiti in società denaro, beni in natura, crediti, obblighi dei soci a prestazioni d'opera o di servizi a favore della società, con l'osservanza delle disposizioni di cui agli artt. 2464/2465 del C.C.

Le quote di capitale assegnate ai soci per le prestazioni d'opera o di servizi a favore della società devono essere garantite da una polizza di assicurazione o da una fideiussione bancaria o dal versamento a titolo di cauzione del corrispondente importo in denaro.

Il capitale potrà essere aumentato a pagamento mediante nuovi conferimenti in denaro o in natura o a titolo gratuito mediante passaggio di riserve disponibili a capitale in forza

	di deliberazione dell'Assemblea dei soci da adottarsi con	
	le maggioranze previste per la modifica dell'atto costitutivo.	
	In caso di decisione di aumento del capitale sociale mediante	
	nuovi conferimenti spetta ai soci il diritto di sottoscriver-	
	lo in proporzione alle partecipazioni da essi possedute. E'	
	consentita l'attribuzione di partecipazioni anche in misura	
	non proporzionale: in mancanza di specifica determinazione in	
	tal senso, le partecipazioni si presumono di valore propor-	
	zionale ai conferimenti effettuati.	
	Salvo il caso di cui all'art. 2482-ter c.c., gli aumenti del	
	capitale possono essere attuati anche mediante offerta di	
	partecipazioni di nuova emissione a terzi; in tal caso, spet-	
	ta ai soci che non hanno consentito alla decisione il diritto	
	di recesso a norma dell'art. 2473 c.c..	
	Possono essere conferiti, a liberazione dell'aumento del ca-	
	pitale, tutti gli elementi suscettibili di valutazione econo-	
	mica compresi la prestazione d'opera e servizi.	
	In caso di riduzione del capitale sociale per perdite di ol-	
	tre un terzo, qualora consti il consenso unanime di tutti i	
	soci, può essere omesso il preventivo deposito presso la sede	
	sociale, almeno otto giorni prima dell'assemblea, della rela-	
	zione dell'organo amministrativo sulla situazione patrimonial-	
	le della società e delle osservazioni del Collegio Sindacale	
	o del revisore, se nominati; la rinuncia a detto deposito de-	
	ve essere confermata in sede assembleare e deve risultare dal	

relativo verbale.

Articolo 6 - ALIENAZIONE QUOTE

Le quote sono tutte nominative ed il socio che intende alienare in tutto o in parte la propria quota, salvo il caso di trasferimento della partecipazione a favore del coniuge o dei parenti in linea retta aventi i requisiti di legge per il quale non vi è prelazione, dovrà darne comunicazione con lettera raccomandata A.R. all'organo amministrativo, indicando il prezzo richiesto.

Ai soci è riservato il diritto di prelazione, in proporzione delle quote possedute, nell'acquisizione delle quote, salvo che essi soci si accordino diversamente per il riparto tra loro delle quote offerte in vendita.

L'organo amministrativo, entro 15 giorni dalla ricezione della raccomandata A.R. inviata dal socio che vende, dovrà a sua volta informarne, con lettera raccomandata A.R., tutti i soci del numero delle quote offerte in vendita e del prezzo richiesto.

I soci dovranno esercitare il diritto di prelazione, con lettera raccomandata A.R. entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione effettuata dall'organo amministrativo dell'offerta di cui al punto precedente.

La prelazione potrà essere effettuata anche su una parte soltanto delle quote offerte.

L'organo amministrativo comunicherà al socio cedente, entro e

	non oltre trenta giorni dalla ricezione dell'offerta, i nomi	
	dei soci interessati all'acquisto.	
	In caso di disaccordo sul prezzo, resta fin d'ora stabilito	
	che il valore della quota verrà determinato sulla base del	
	patrimonio netto risultante dall'ultimo bilancio approvato a	
	cui andrà aggiunto il valore dell'avviamento determinato in	
	misura pari al volume di affari conseguito nei dodici mesi	
	precedenti (o periodo inferiore rapportato a dodici mesi) la	
	data dell'offerta.	
	Le quote per le quali non è stato esercitato il diritto di	
	prelazione o per le quali non si è raggiunto l'accordo per un	
	diverso riparto tra i soci restanti, potranno essere cedute	
	dal socio a terzi entro sei mesi dal giorno in cui è stata	
	ricevuta dall'organo amministrativo l'offerta di cessione.	
	Trascorso tale termine il socio dovrà di nuovo offrire le	
	quote in vendita tramite l'organo amministrativo.	
	La Società rifiuterà l'iscrizione nel libro dei soci, in ogni	
	caso di alienazione delle quote, senza l'osservanza delle di-	
	sposizioni di cui al presente articolo.	
	L'intestazione a società fiduciaria o la reintestazione da	
	parte della stessa agli effettivi proprietari non è soggetta	
	a quanto disposto dal presente articolo.	
	Nel caso di cessione di partecipazione l'alienante è obbliga-	
	to solidalmente con l'acquirente, per il periodo di tre anni	
	dall'iscrizione del trasferimento nel libro dei soci, per i	

versamenti ancora dovuti.

Articolo 7 - SUCCESSIONE

In caso di decesso di uno dei soci è facoltà dell'erede, degli eredi o del legatario, nei limiti della normativa vigente in materia, sia di subentrare nella società sia di farsi liquidare la quota stessa con la conseguente riduzione del capitale sociale entro un anno dal decesso.

Il valore della partecipazione è determinato dall'organo amministrativo sulla base dei criteri previsti al precedente articolo 6.

Nel caso in cui il rimborso della partecipazione avvenga da parte della società mediante utilizzo delle riserve disponibili, la partecipazione rimborsata si accresce proporzionalmente alla partecipazione degli altri soci.

Articolo 8 - VERSAMENTI E FINANZIAMENTI

La società potrà acquisire dai soci versamenti e finanziamenti, a titolo oneroso o gratuito, con o senza obbligo di rimborso, nel rispetto delle normative vigenti, con particolare riferimento a quelle che regolano la raccolta di risparmio tra il pubblico.

Articolo 9 - RECESSO

Il diritto di recesso spetta ai soci esclusivamente nei casi previsti dalla legge e con le modalità di cui agli articoli 2437 bis, 2437 ter e 2437 quater codice civile.

Articolo 10 - RIMBORSO DELLA PARTECIPAZIONE

Il rimborso della partecipazione agli aventi diritto deve essere eseguito entro 180 (centottanta) giorni dalla morte o dalla comunicazione fatta alla società da parte del socio del recesso.

Articolo 11 - TITOLI DI DEBITO

La società può emettere titoli di debito, nel rispetto delle prescrizioni dell'art. 2483 del codice civile, con delibera dell'organo amministrativo.

La decisione di emissione dei titoli prevede le condizioni del prestito e le modalità del rimborso ed è iscritta a cura degli amministratori presso il registro delle imprese.

Articolo 12 - COMPETENZA DEI SOCI

Sono riservate alla competenza dei soci le decisioni di cui all'articolo 2479 c.c., nonché le decisioni nelle altre materie riservate alla loro competenza dalla legge, dall'atto costitutivo, dal presente statuto o sottoposte alla loro approvazione da uno o più amministratori o da tanti soci che rappresentino almeno un terzo del capitale sociale.

Articolo 13 - FORMAZIONE DELLE DECISIONI DEI SOCI

Le decisioni dei soci possono essere adottate:

- a) con il metodo assembleare;
- b) mediante consultazione scritta;
- c) sulla base del consenso espresso per iscritto.

Sarà necessaria la delibera dell'assemblea in tutti i casi previsti dalla legge.

Articolo 14 - ASSEMBLEA

L'assemblea è convocata dall'organo amministrativo mediante lettera raccomandata a.r. spedita ai soci, nel domicilio risultante dal libro dei soci, ed ai sindaci ed al revisore, se nominati, almeno otto giorni prima dell'adunanza.

Può essere convocata anche mediante telefax o e-mail da spedirsi ai soci, rispettivamente al numero o all'indirizzo risultante dal libro dei soci, ed ai sindaci ed al revisore, se nominati, almeno cinque giorni prima dell'adunanza.

E' consentito ad ogni socio di richiedere la convocazione dell'assemblea con domanda scritta contenente gli argomenti da trattare.

Nell'avviso di convocazione deve essere indicato il luogo, il giorno e l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

Lo stesso avviso potrà indicare il luogo, il giorno e l'ora per l'eventuale adunanza in seconda convocazione.

La seconda convocazione non può aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima.

L'assemblea può essere convocata dovunque, anche fuori dalla sede sociale, purchè nel territorio nazionale.

In mancanza di regolare convocazione, l'assemblea è validamente costituita in forma totalitaria quando ad essa partecipa l'intero capitale sociale e tutti gli amministratori, sindaci e revisori se nominati presenti o informati.

	L'assemblea per l'approvazione del bilancio deve essere convocata almeno una volta all'anno, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale; è fatta salva la convocazione entro 180 (centottanta) giorni nei limiti ed alle condizioni previsti dal secondo comma dell'art. 2364 del codice civile.	
	Possono intervenire all'assemblea tutti coloro che risultano iscritti nel libro dei soci.	
	Ogni socio che abbia diritto di intervenire all'assemblea può farsi rappresentare, mediante delega scritta.	
	Le deleghe sono conservate dalla società.	
	Spetta al presidente dell'assemblea constatare il diritto di intervento in assemblea.	
	Ogni socio ha diritto di voto ed il suo voto vale in misura proporzionale alla sua partecipazione.	
	Il socio in mora nei versamenti, ai sensi dell'art. 2466 del codice civile, non può esercitare il diritto di voto.	
	L'Assemblea è presieduta dall'amministratore Unico o dal Presidente del Consiglio di amministrazione; in mancanza l'Assemblea designa il proprio Presidente a maggioranza assoluta.	
	Con la stessa maggioranza l'Assemblea nomina pure un segretario, anche non socio.	
	Il Presidente dell'Assemblea verifica la regolarità della costituzione, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento ed accerta i risultati delle	

votazioni.

Le assemblee deliberano con il voto favorevole dei soci rappresentanti i due terzi del capitale sociale.

Le deliberazioni, prese in conformità della legge e dello statuto sociale, obbligano tutti i soci anche se assenti o dissenzienti.

Articolo 15 - CONSULTAZIONE SCRITTA E CONSENSO ESPRESSO PER ISCRITTO

Salvo quanto previsto dalla legge le decisioni dei soci possono essere adottate mediante consultazione scritta ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto.

La procedura di consultazione scritta o di acquisizione del consenso espresso per iscritto non è soggetta a particolari vincoli, purché sia assicurato a ciascun socio il diritto di partecipare alla decisione e sia assicurata a tutti gli aventi diritto adeguata informazione.

La decisione è adottata mediante approvazione per iscritto di un unico documento, ovvero di più documenti che contengano il medesimo testo di decisione, da parte di tanti soci che rappresentino la maggioranza del capitale sociale.

Il procedimento deve concludersi entro 30 (trenta) giorni dal suo inizio o nel diverso termine indicato nel testo della decisione.

Articolo 16 - ORGANO AMMINISTRATIVO

La società può essere amministrata:

	- da un Amministratore Unico;	
	- da più amministratori che agiscono in forma di Consiglio di	
	amministrazione con un minimo di due membri ed un massimo di	
	sette membri oppure con potere di amministrare disgiuntamente	
	o congiuntamente con le modalità di cui agli articoli 2257 e	
	2258 del codice civile.	
	Gli amministratori debbono avere una laurea in campo giuridico ed economico.	
	Se l'amministrazione spetta disgiuntamente a più soci, ciascun socio amministratore ha diritto di opporsi all'operazione che un altro voglia compiere, prima che sia compiuta.	
	La maggioranza dei soci, determinata secondo la parte attribuita a ciascun socio negli utili, decide sull'opposizione.	
	Con la decisione di nomina degli amministratori, i soci stabiliscono: il numero degli stessi, la struttura dell'organo amministrativo, i compensi eventualmente dovuti in relazione al loro ufficio e le eventuali limitazioni ai poteri gestori che vengono contestualmente attribuiti alla competenza della decisione dei soci. Qualora nella decisione di nomina non sia stabilito diversamente, gli amministratori costituiscono il Consiglio di Amministrazione.	
	I componenti dell'organo amministrativo possono essere scelti anche fra i non soci e durano in carica a tempo indeterminato sino a dimissioni o revoca da parte dei soci ovvero per quel tempo che viene determinato di volta in volta all'atto della	

nomina.

Gli amministratori sono rieleggibili.

Non possono essere nominati amministratori, e se nominati decadono dal loro ufficio, coloro che si trovano nelle condizioni di cui all'art. 2382 del codice civile.

Se vengono a mancare uno o più amministratori, quelli rimasti in carica dovranno proporre ai soci di adottare la decisione per la nomina dei nuovi amministratori, i quali scadranno insieme a quelli in carica all'atto della loro nomina.

Articolo 17 - POTERI

L'organo amministrativo, conformemente alla sua struttura stabilita dai soci con la decisione di nomina, è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della società ed ha facoltà di compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per il conseguimento dell'oggetto sociale che non siano dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto attribuiti alla esclusiva competenza della decisione dei soci.

L'organo amministrativo può, con procura, nominare procuratori della società per determinati atti o categorie di atti.

Articolo 18 - CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Consiglio di Amministrazione elegge tra i suoi membri un Presidente e, se del caso, un Vice Presidente, a meno che non vi abbiano già provveduto i soci all'atto della nomina del Consiglio stesso.

Il Consiglio si raduna nel luogo indicato nell'avviso di convocazione tutte le volte che il Presidente lo giudichi necessario e quando ne sia fatta domanda scritta da almeno la metà dei membri o dai sindaci effettivi o dal revisore, se nominati.

L'avviso di convocazione è fatto con lettera raccomandata a.r. da spedire almeno otto giorni prima, ed in caso di urgenza a mezzo di telefax o e-mail da spedire almeno due giorni prima, della data fissata per la riunione a ciascun membro del Consiglio ed ai sindaci effettivi o al revisore, se nominati.

La riunione del Consiglio è valida, anche in mancanza di regolare convocazione, qualora siano presenti tutti i consiglieri in carica ed i sindaci o il revisore, se nominati.

Le riunioni del Consiglio sono presiedute dal Presidente e, in sua assenza, ove esista, dal Vice Presidente o dal Consigliere più anziano d'età.

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio è necessaria la presenza della maggioranza degli Amministratori in carica. Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti dei presenti.

Articolo 19 - RAPPRESENTANZA LEGALE

La rappresentanza della società compete all'Amministratore unico, a due o più amministratori in via disgiunta o congiunta, nei limiti di legge o al Presidente del Consiglio di Am-

ministrazione, senza limitazioni, al Vice-Presidente, nei casi di assenza o impedimento del Presidente, ai membri del Consiglio di Amministrazione forniti di poteri delegati, nei limiti delle deleghe.

L'organo amministrativo può nominare direttori generali, amministrativi e tecnici, nonché procuratori per singoli affari o per categorie di affari.

Articolo 20 - COMPENSI AGLI AMMINISTRATORI

Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni del loro ufficio.

L'assemblea dei soci può assegnare agli amministratori un'indennità annuale in misura fissa o un compenso proporzionale agli utili netti di esercizio, nonché determinare un'indennità per la cessazione della carica e deliberare le modalità di accantonamento per il relativo fondo di quiescenza.

In caso di nomina di un comitato esecutivo o di consiglieri delegati il loro compenso è stabilito dal Consiglio di Amministrazione al momento della nomina.

Articolo 21 - CONTROLLO LEGALE DEI CONTI

L'assemblea dei soci, se lo riterrà opportuno, nominerà un revisore o il Collegio sindacale determinandone competenza, poteri e retribuzione ai sensi di legge.

Articolo 22 - DIREZIONE TECNICO - PROFESSIONALE

Ai sensi dell'articolo 7, comma 3 della Legge 362 dell'8 novembre 1991 e successive modifiche ed integrazioni, la dire-

	zione della Farmacia gestita dalla Società è affidata ad uno	
	dei soci in possesso dei requisiti di legge della quale ne è	
	il responsabile. Allo stesso, in relazione all'incarico con-	
	feritogli, vengono inoltre attribuiti i seguenti poteri:	
	- rapporti con i fornitori;	
	- assunzione e licenziamento del farmacista collaboratore;	
	- assunzione e licenziamento dipendenti;	
	- conferimento e revoca di incarichi a lavoratori autonomi	
	occasionalmente e non.	
	Il socio al quale è affidata la mansione di Farmacista Diret-	
	tore può essere sostituito solo per gravi motivi professiona-	
	li.	
	Articolo 23 - CONTROLLO DEI SOCI	
	I soci che non partecipano all'amministrazione hanno diritto	
	di avere dagli amministratori notizie sullo svolgimento degli	
	affari sociali e di consultare, anche tramite professionisti	
	di loro fiducia, i libri sociali ed i documenti relativi al-	
	l'amministrazione.	
	Articolo 24 - ESERCIZI SOCIALI	
	Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno.	
	Alla fine di ogni esercizio l'organo amministrativo procede	
	alla formazione del bilancio sociale a norma di legge.	
	Articolo 25 - UTILI	
	L'utile netto di bilancio è ripartito come segue:	
	a) il 5% (cinque per cento) è destinato alla riserva legale	

fino a che essa non abbia raggiunto il quinto del capitale

sociale, oppure, se la riserva è discesa al di sotto di que-

sto importo, fino alla reintegrazione della stessa;

b) il rimanente verrà assegnato in conformità alle delibera-
zioni dell'assemblea.

Articolo 26 - SCIoglimento

La società si scioglie per deliberazione dell'assemblea dei

soci, adottata con il voto favorevole di tanti soci che rap-

presentino almeno i 2/3 (due terzi) del capitale sociale, e

per le altre cause di scioglimento previste dall'art. 2484

del codice civile.

Articolo 27 - LIQUIDAZIONE

Alla fase di liquidazione della società si applicano le di-

sposizioni degli articoli 2484 e ss. del codice civile.

La società può in ogni momento revocare lo stato di liquida-

zione, previa eliminazione della causa di scioglimento, con

deliberazione dell'assemblea dei soci, adottata con la stessa

maggioranza di cui al primo comma dell'articolo precedente,

con gli effetti di cui all'art. 2487-ter del codice civile.

Articolo 28 - CLAUSOLA COMPROMISSORIA

Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra i soci ovvero

tra i soci e la società che abbia ad oggetto diritti disponi-

bili relativi al rapporto sociale, ad eccezione di quelle

nelle quali la legge prevede l'intervento obbligatorio del

pubblico ministero, dovrà essere risolta da un arbitro nomi-

nato dal Presidente del Tribunale del luogo ove ha sede la
società su richiesta fatta dalla parte più diligente.

Articolo 29 - DISPOSIZIONI GENERALI

Per tutto quanto non previsto nel presente statuto si fa ri-
ferimento alle vigenti disposizioni di legge.

firmato Sergio Spinelli

firmato Donatella Calvelli notaio

COPIA · SU · SUPPORTO · INFORMATICO · CONFORME · ALL'ORIGINALE · DEL · DO-

CUMENTO · SU · SUPPORTO · CARTACEO, · AI · SENSI · DELL'ARTICOLO · 20 · COMMA ·

3 · DEL · DPR · N. · 445/2000, · CHE · SI · TRASMETTE · IN · TERMINI · UTILI · DI ·

REGISTRAZIONE · AD · USO · DEL · REGISTRO · DELLE · IMPRESE.

IMPOSTA · DI · BOLLO · ASSOLTA · IN · MODO · VIRTUALE · TRAMITE · LA · CAMERA ·

DI · COMMERCIO · DI · ASCOLI · PICENO · - · PROTOCOLLO · N. · 12519 · DEL ·

11.12.1978 · E · SUCC. · INTEGRAZIONI